

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL F.AS.S.

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

Art. 3 – Casi particolari di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Art. 4 – Obbligo contributivo e modalità di versamento della contribuzione

Art. 5 – Decorrenza delle prestazioni

Art. 6 – Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni

Art. 7 – Decadenza del diritto alle prestazioni

Art. 8 – Variazione. Cessazione del datore di lavoro

Art. 9 – Il Piano di Assistenza Sanitaria integrativa

Art. 10 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

REGOLAMENTO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa in sigla "F.A.S.S.", costituito in attuazione dell'Accordo Interconfederale istitutivo del 25 gennaio 2019.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti il Fondo "F.A.S.S.". La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro che ad esso fanno esplicito riferimento.

Art. 2 – REQUISITI, OBBLIGATORIETÀ E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, dei contratti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere al F.A.S.S. tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti al F.A.S.S. i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. Ove il CCNL applicato lo preveda è, comunque, consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi. E' altresì consentita l'iscrizione al F.A.S.S. delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i C.C.N.L. di cui all'articolo 1 ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali innanzi citate e desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni nonché delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i 3 dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purché vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione. Possono altresì iscriversi qualunque soggetto volontario ne faccia richiesta e tutti i nuclei familiari degli iscritti al Fondo a partire dal 1 gennaio 2020.

2.1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione al F.A.S.S. presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche. L'iscrizione o la cessazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di

lavoro. Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (e-mens). La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondo-fass.it. L'elenco dei dipendenti dovrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti dal F.A.S.S. e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati. Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l'ultima lista inviata. Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. Nel caso in cui l'azienda effettui un versamento con F24 e compili contestualmente gli Uniemens individuali dei dipendenti, il cui codice contratto corrisponda ad uno dei contratti stessi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, l'azienda verrà iscritta d'ufficio. L'invio della User id e della password avverrà solo nel momento in cui l'azienda completerà i dati necessari a perfezionare l'iscrizione. L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente. E' facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente on-line, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo. All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati in data anteriore all'iscrizione stessa. L'ufficio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti. Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicati al F.A.S.S., attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondo-fass.it, in occasione del versamento periodico dei contributi. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'Azienda è tenuta a darne comunicazione al F.A.S.S. in occasione del versamento periodico dei contributi.

Art. 3 – CASI PARTICOLARI DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI INDIVIDUALI

Il lavoratore ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal D.lgs. 22/2015 e successive modifiche. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero in tutti i casi previsti dal D.lgs. 148/2015 e successive modificazioni e in regime cassa integrazione in deroga. Ai fini di cui sopra, dovrà

presentare apposita richiesta entro tre mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l'azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite al successivo art. 3, punto 2. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate. In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento. Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l'Azienda non ha l'obbligo della contribuzione al F.A.S.S., salvo che l'azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l'azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un'altra azienda, anch'essa tenuta al versamento al F.A.S.S., gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione. L'importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo, è pari, per tutti i richiedenti, a 10 euro mensili pro-capite.

3.1. – Limiti alla prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Nel caso di periodi di sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione in deroga, aspettativa non retribuita, ecc.), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell'attività. Nei casi previsti dal Decreto Legislativo 22/2015 e successive modificazioni, per i lavoratori in stato di disoccupazione la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

3.2. - Modalità di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

Nei casi e nei limiti previsti ai precedenti punti 3 e 3.1., per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l'azienda delegata all'adempimento dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. Compilare la richiesta di "prosecuzione volontaria dei versamenti individuali" disponibile on line sul sito del Fondo, per la necessaria autorizzazione. Una volta concessa l'autorizzazione, i relativi versamenti possono essere effettuati dall'azienda – nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore – ovvero dal

lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori, in maniera diretta secondo le modalità illustrate nel sito istituzionale del Fondo.

2. Indicare, nel caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione.

3. Indicare, nel caso di disoccupazione involontaria, la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione sino al termine dell'anno in corso. Per il periodo eccedente l'anno in corso il contributo deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo.

4. Effettuare il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell'attività lavorativa, tramite bonifico bancario, carta di credito ovvero altra modalità stabilita dal Fondo. E' in facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione o di applicazione degli ammortizzatori sociali. La ricevuta di pagamento, presente sul sistema informatico, potrà essere utilizzata per usufruire delle detrazioni fiscali di legge. Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata al F.A.S.S. – UFFICIO CONTRIBUTI.

Art. 4 – OBBLIGO CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum) e del contributo ordinario in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti secondo quanto previsto dalla specifica contrattazione collettiva. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

4.1 Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese. In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative. Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due o più Aziende, ciascuna Azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta. Annualmente, le aziende e/o i lavoratori potranno richiedere il conguaglio (aziende) o la restituzione (lavoratore) delle quote versate in eccesso, che verranno erogate, verificata la regolarità contributiva. La richiesta dovrà essere inviata, a pena decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione. Tale richiesta potrà essere presentata per mail all'indirizzo info@fondo-fass.it o direttamente all'operatore dell'Ufficio contributi che segue l'azienda. La stessa procedura potrà essere usata in tutti i casi in cui

avvenga la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più dipendenti (come nel caso di fusione o cessione di ramo d'azienda, ma anche del singolo), nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui entrambe le aziende abbiano eventualmente provveduto al pagamento del contributo per lo stesso mese, verranno conguagliate (aziende) o restituite (lavoratori) le quote pagate in eccesso, con le stesse modalità previste nel caso di doppio part time. Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo mail info@fondo-fass.it o direttamente all'operatore dell'Ufficio contributi che segue l'azienda.

4.1.1 Modalità di versamento mensile

Le aziende che scelgono la modalità di versamento mensile possono effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, carta di credito o F24. Il pagamento mediante F24 non può essere utilizzato per periodi contributivi pregressi, cioè contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario o carta di credito. Il versamento mensile deve avvenire con cadenza posticipata. Dall'1 al 16 di ogni mese le aziende che hanno scelto la modalità di pagamento mensile devono versare il contributo relativo al mese precedente, calcolato sulla base della lista di contribuzione inviata mediante apposito file in formato xml. I flussi Uniemens, qualora pervenuti, saranno utilizzati per generare le liste di contributi mancanti e per integrare le liste contributive dei dipendenti qualora il file formato xml risultasse incompleto. Tale lista di contribuzione deve sempre essere trasmessa al Fondo entro la data in cui viene effettuato il versamento. Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l'ultima lista inviata.

4.1.2 Modalità di versamento annuale

Le aziende che scelgono la modalità di versamento annuale devono effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario o carta di credito. Il versamento annuale deve essere effettuato, in forma anticipata, nel periodo dal 1° al 28 febbraio accompagnato dalla lista dei dipendenti in servizio alla data del versamento. La lista di contribuzione deve essere trasmessa mediante apposito file in formato xml. L'adozione di tale modalità di versamento non consente la restituzione di quote mensili successive all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. In questi casi, quindi, il dipendente ha diritto alla copertura sanitaria integrativa per un intero anno. Nel caso di assunzione in corso d'anno, è dovuta per il nuovo assunto la quota di contribuzione, nella misura stabilita dal CCNL di riferimento, restante fino a conclusione dell'anno. Nel primo "ordine di pagamento precompilato", successivo all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 5 – DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di Assistenza Sanitaria integrativa sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica disposizione del Fondo e, a partire dal 1 gennaio 2020, dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica disposizione del Fondo. Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore per i casi di versamento previsti dall’art. 3 del presente Regolamento fino al momento di decorrenza del diritto alla prestazione. Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata. La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell’iscrizione dell’azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell’avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall’azienda al momento dell’iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario previsti dall’art. 3 del presente Regolamento e, in ogni caso, dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso.

Art. 6 – MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI. RIATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una morosità dell’Azienda, protratta per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza già maturati, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di Assistenza Sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata al dipendente. Il F.A.S.S. si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all’incasso dei contributi dovuti dalle aziende.

6.1 Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell’azienda o del dipendente, o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

6.2 In caso di morosità le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell’effettivo versamento dei contributi dovuti, preferibilmente mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta di avvenuto versamento, andrà tempestivamente trasmessa al Fondo. Ricevuta la comunicazione, il Fondo svolgerà le necessarie

verifiche bancarie ed amministrative e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle prestazioni.

6.3 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ecc.), restano impregiudicati i diritti di riscossione dei contributi nei confronti dell'Azienda.

6.4 I contributi dovuti dalle aziende morose, e versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo.

Art. 7 - DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di F.A.S.S.;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si sospende in caso di morosità ai sensi del presente regolamento.

Art. 8 – VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente. Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione al F.A.S.S. ed inviare la relativa documentazione all'indirizzo mail info@fondo-fass.it nel termine massimo di 15 giorni. Qualora entro 3 mesi dalla sospensione o dalla cessazione venga comunicato che il rapporto lavorativo prosegue mediante il mantenimento dei diritti acquisiti con un'azienda subentrante, il diritto alla prestazione per il dipendente continuerà ad essere garantito. In tal caso il nuovo datore di lavoro è tenuto a comunicare il subentro nel termine massimo di 15 giorni ed a provvedere ai successivi pagamenti. Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante comunicherà i nominativi dei lavoratori trasferiti. In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà i pagamenti dal primo giorno del mese successivo all'ultimo mese regolarmente versato dall'azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel

corso del mese. Resta in facoltà del F.A.S.S. mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende.

Art. 9 - PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Gli Organi del F.A.S.S. approvano ed aggiornano con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Art. 10 - PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi del F.A.S.S. secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal D.Lgs.101/2018 in materia di privacy e dal Regolamento europeo 679/2016.